



del 4 settembre 2021



## Per la configurazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale è necessaria la pubblicità dell'offesa

Per la Cassazione penale la frase oltraggiosa deve raggiungere anche persone estranee alle pubbliche funzioni in corso di svolgimento (sentenza 9 giugno – 2 agosto 2021, n.30136/2021 consultabile nell'apposita sezione del sito all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it)).

Ai fini della pubblicità dell'offesa è necessario che la frase oltraggiosa raggiunga persone estranee non soltanto ai pubblici ufficiali che siano direttamente investiti dalle offese, ma anche alle pubbliche funzioni in corso di svolgimento.

La Corte d'appello di Catanzaro aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale di Castrovilli aveva condannato alla pena di legge per i reati di cui agli articoli 336 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) e 341 bis c.p. (oltraggio a pubblico ufficiale) una signora che, fermata per un controllo in aperta campagna alla guida di un'auto, durante e a causa dello stesso, aveva pronunciato frasi offensive nei confronti di uno dei pubblici ufficiali intervenuti, in presenza degli altri.

L'interessata ricorreva, dunque, in Cassazione chiedendo l'annullamento del suddetto provvedimento denunciando vizio di motivazione e violazione di legge, per avere i giudici di merito riconosciuto la sua penale responsabilità nonostante:

- a) l'assenza di prova della condotta oppositiva ad un atto del pubblico ufficiale;
- b) l'arbitrarietà dell'atto del pubblico ufficiale;
- c) la mancanza, quanto al reato di oltraggio, del requisito della pubblicità dell'offesa.

Ricordiamo, per agevolare la comprensione della vicenda, che l'art. 1, comma 8, della L. 15 luglio 2009, n. 94 (c.d. pacchetto sicurezza), ha reintrodotto, sebbene con qualche variazione, il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, fino al 1999 previsto dall'art. 341 e poi abrogato dalla L. 25 giugno 1999, n. 205 (art. 18, comma 1).

Rispetto alla nuova fattispecie di oltraggio va evidenziato come la condotta oltraggiosa debba anzitutto rivelarsi lesiva non già, in via alternativa, come prevedeva l'abrogata disposizione, dell'onore o del prestigio del pubblico ufficiale, ma è necessario un pregiudizio, di carattere cumulativo, all'onore e al prestigio di quest'ultimo e, dunque, della pubblica amministrazione di appartenenza.

Va perciò esclusa la tipicità delle espressioni lesive del solo onore del soggetto pubblico che non involgono il prestigio della funzione esercitata.

Sempre per l'art. 341 bis comma 1 c.p., il fatto deve consumarsi in un "luogo pubblico o aperto al pubblico. L'offesa, inoltre, deve essere arredata mentre il pubblico ufficiale compie un atto del suo ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni.

Al secondo comma, poi, è disciplinata una speciale causa di non punibilità, costruita sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 596 in tema di ingiuria e diffamazione. Infatti, qualora venga dimostrata giudizialmente la verità del fatto attribuito, il colpevole non è punibile.

Il terzo comma prevede, invece, una causa di estinzione del reato, qualora il colpevole ripari interamente il danno non patrimoniale subito dal pubblico ufficiale e il danno all'immagine subito dall'ente di appartenenza dell'ufficiale medesimo.

La Corte di Cassazione pur ritenendo infondato il motivo inerente il reato di cui all'art. 336 c.p. reputando l'attività del pubblico ufficiale non ingiustamente persecutoria ma "ordinaria modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti dei privati", ha invece accolto il motivo di

ricorso concernente la contestata integrazione del delitto di cui all'articolo 341 bis c.p. giudicando erronea l'interpretazione del requisito della pubblicità seguita dalla Corte territoriale. Quest'ultima aveva evidenziato, da un lato, che, nella specie, risultavano avere assistito ai fatti due agenti della Polizia intervenuti sul posto in ausilio del finanziere, sicchè il fatto si era svolto "in presenza di più persone", come richiesto dall'articolo 341 bis c.p., dall'altro lato, che tra le persone che possono considerarsi "presenti" ai fini dell'incriminazione possono essere ricompresi gli altri pubblici ufficiali a cui non siano rivolte le frasi oltraggiose, non essendo richiesto dalla norma che le persone presenti siano dei "civili". Al riguardo, la Suprema Corte ha ricordato come ai fini della configurabilità del reato di oltraggio previsto dall'articolo 341 bis c.p., sia necessaria la presenza di almeno due persone – stante il requisito normativo della necessaria presenza di "più persone" e, come al fine di individuare i soggetti che possono essere ricompresi fra le "più persone" sia necessario partire dalla considerazione che, l'incriminazione, per come reintrodotta nel 2009, è specificamente rivolta a colpire le offese verbali non soltanto all'"onore", ma anche al "prestigio del pubblico ufficiale", il che appunto postula che sia minata la considerazione sociale che si correla all'esercizio di pubbliche funzioni. Ne consegue che il discredito alla Pubblica Amministrazione implica che l'azione si svolga in presenza di chi, in quel contesto, non sia deputato allo svolgimento della pubblica funzione collegata alla condotta criminosa. Per tale ragione, ritiene la Corte che le "più persone" in presenza delle quali deve svolgersi la condotta oltraggiosa debbano essere soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione (cioè dei "civili") ovvero dei soggetti che, pur pubblici ufficiali, siano nondimeno presenti in quello specifico contesto spazio-temporale, non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente. La disposizione non richiede infatti che le "più persone" in presenza delle quali siano formulate le offese siano dei civili. Tuttavia, deve trattarsi di pubblici ufficiali che si trovino sul posto non in quanto intenti al compimento dell'atto d'ufficio che ha generato o nel cui contesto si è realizzata la condotta oltraggiosa. In tale ultimo caso, difatti, non può dirsi realizzata la lesione al "prestigio del pubblico ufficiale", che postula la rilevanza "esterna" dell'offesa rispetto alla specifica articolazione soggettiva della Pubblica Amministrazione intenta allo svolgimento di quella specifica funzione.

Il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, secondo la Suprema Corte, non può nemmeno ritenersi integrato allorchè l'espressione offensiva dell'onore e del prestigio sia rivolta alla pluralità di pubblici ufficiali intenti al compimento di "un atto d'ufficio e a causa o nell'esercizio" delle loro funzioni poiché in tal caso tutti i pubblici ufficiali risultano essere diretti destinatari delle offese e, in quanto vittime della condotta criminosa, non possono inscriversi fra le "più persone" presenti alla condotta criminosa.

Di qui il principio di diritto secondo cui, ai fini della integrazione del reato di oltraggio previsto dall'articolo 341 bis c.p., è necessario che l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale si svolga alla presenza di almeno due persone e, a tale fine, è indispensabile che la frase oltraggiosa raggiunga persone estranee non soltanto ai pubblici ufficiali che siano direttamente investiti dalle offese, ma anche alle pubbliche funzioni in corso di svolgimento, atteso che solo in tali condizioni può crearsi il pericolo alla considerazione sociale ed all'autorevolezza della Pubblica Amministrazione.

In forza di tale principio la Corte ha disposto l'accoglimento del ricorso difettando nel caso al suo esame il requisito della pubblicità.

In conseguenza ha riqualificato il fatto quale ingiuria e ha annullato la sentenza senza rinvio in relazione al relativo capo – trattandosi di reato depenalizzato - con rideterminazione della pena inflitta per il residuo reato.

---

**Ritardi ed omissioni nell'aggiornamento del foglio matricolare.  
Ricadute nelle procedure concorsuali. Indifferibilità di una soluzione alle problematiche**

Si riporta il testo della nota inviata dalla Segreteria Nazionale il 31 agosto 2021 al Capo della Polizia Pref. Lamberto Giannini:

""il 9 settembre 2020, in occasione di un incontro su una serie di tematiche afferenti alla gestione delle Risorse Umane che si è tenuto con il Suo predecessore, coadiuvato dallo staff dei più stretti collaboratori, avevamo segnalato, tra l'altro, le rilevanti criticità registrate nell'aggiornamento dei fogli matricolari del personale. Le nostre strutture territoriali ci avevano infatti restituito una desolante serie di problematiche che, in buona sostanza, traevano origine dagli eccessivi margini interpretativi consentiti dalle perfettibili disposizioni ordinamentali che regolano la materia, contenute essenzialmente nella risalente circolare del 18 novembre 2008 dell'allora Direzione Centrale per le Risorse Umane.

A margine della lamentata genericità delle fonti di riferimento avevamo anche introdotto una riflessione sulla mancanza di certezza in ordine ai tempi di registrazione delle annotazioni.

In altri termini avevamo evidenziato come la combinazione tra le disomogeneità applicative e la non definita tempistica dell'aggiornamento del foglio matricolare fossero produttive di disarmonie destinate a condizionare l'esito nella progressione della carriera del personale, atteso che il momento della valutazione dei titoli era quello che maggiormente condizionava gli scrutini delle procedure concorsuali.

In parallelo, e proprio per la stretta dipendenza tra la materia matricolare e quella concorsuale, oltre ad aver sollecitato l'adozione di linee guida aggiornate, tese a limitare la discrezionalità nelle annotazioni sulle schede del personale, avevamo anche posto in rilievo le non meno perniciose disutilità prodotte dalla rigidità

dei criteri stabiliti dalle Commissioni concorsuali, circa le quali non abbiamo mancato di stigmatizzare l'eccessiva dilatazione dei tempi di elaborazione delle graduatorie che si accompagnava ad una discontinuità nei paradigmi di valutazione. Di talché, al variare della composizione delle Commissioni, cambiava anche la lista dei titoli messi in valutazione, con una inevitabile conseguente instabilità degli assetti nelle graduatorie, atteso che una variazione minima, anche di pochi decimali, nel punteggio complessivo comportava lo slittamento anche di centinaia di posizioni.

Come vuole la nostra cultura sindacale non ci eravamo limitati alla denuncia, ma avevamo anche portato al tavolo del confronto una serie di proposte che, a nostro modo di vedere, ove messe in pratica avrebbero potuto sanare, o comunque attenuare, i perversi effetti dianzi censiti. L'informatizzazione del foglio matricolare da un lato, e la individuazione di un nucleo di funzionari dedicati in via esclusiva alle attività concorsuali avrebbero, secondo noi, drasticamente ridotto le disarmonie che finivano per incidere sulle graduatorie dei vincitori dei concorsi interni.

Già nel corso di quella riunione, come poi effettivamente è stato confermato da una nota formale della – coeva - Direzione Centrale per le Risorse Umane di pochi giorni dopo (15 settembre del 2020), ci era stato anticipato essere in avanzata fase di studio la realizzazione di una banca dati centralizzata per la gestione dello stato matricolare.

Invero, preso atto della sensibilità dell'Amministrazione, e pur con la consapevolezza che l'informatizzazione del sistema matricolare del personale della Polizia di Stato richiede tempistiche di medio termine, ad oggi non abbiamo riscontrato l'adozione di alcun intervento finalizzato ad attenuare la perversa alea che continua a condizionare le progressioni di carriera.

Non solo, infatti, l'autonomia decisionale degli enti matricolari territoriali non trova un momento centrale di sintesi che favorisca una uniformità applicativa.

Ma pure l'operato delle Commissioni concorsuali risente di una eccessiva, e non di rado inspiegabile, rigida adesione ai criteri di valutazione che, lungi dall'assicurare il rispetto delle pari condizioni tra i candidati, finisce per penalizzare chi si vede ingiustamente negare il riconoscimento di titoli posseduti, ma non conteggiati perché non trascritti nel foglio matricolare.

Fattore comune a pressoché tutte le vicissitudini dei colleghi che abbiamo avuto modo di prendere in esame è la limitazione, prevista dai criteri standardizzati di valutazione dei titoli, del conteggio dei soli titoli annotati nello stato matricolare alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Vengono quindi escluse dalla valutazione tutte le tardive, o omesse, annotazioni matricolari che dipendono dall'ente chiamato ad aggiornarle, attività che – circostanza di non poco conto - non sono in alcun modo controllabili dall'interessato.

In altre parole, accade che anche qualora l'interessato dichiari di possedere un titolo che non risulti, e non per sua colpa, annotato a matricola, la Commissione lo esclude dalla valutazione.

Crediamo utile, per facilitare la comprensione dell'entità della questione, riportare l'emblematica vicenda di un collega che ha presentato domanda di partecipazione al concorso per 1000 posti da Sostituto Commissario - riservato agli Ispettori Superiori, ancora in corso di scrutinio - al quale la Commissione ha negato il conteggio dei punti previsti per il possesso del diploma di scuola media superiore, in quanto questo non risultava annotato a matricola.

A nulla è valsa l'eccezione dell'interessato che, con istanza di autotutela, ha significato come quel diploma era stato conseguito già nel 1985, quindi ancora prima di essere assunto nei ruoli della Polizia di Stato. Titolo di studio il cui possesso era stato indicato nella domanda di partecipazione al concorso medesimo, era stato altresì da sempre indicato nella parte del rapporto informativo riservata alla compilazione del dipendente, ed aveva persino consentito di partecipare a più concorsi per l'accesso all'allora corso quadriennale da Funzionario.

Dunque, la colpa, si fa per dire, di questo operatore, è quella di non aver mai avuto occasione di consultare il proprio stato matricolare constatando l'erronea annotazione operata dalla Scuola Allievi Agenti presso cui aveva frequentato il corso di formazione iniziale.

Quella appena illustrato non è che una delle innumerevoli vicissitudini che richiamano alla memoria kafkiane angosce. E che, duole doverlo rilevare, vengono con regolarità censurate dalle corti amministrative, in filigrana alle cui sentenze si avverte un senso di incredulità dei giudicanti per parossistiche mancanze di flessibilità che finiscono per inficiare la legittimità, ma soprattutto la credibilità, dell'operato delle Commissioni.

Tra i vari arresti presenti nei repertori crediamo valga la pena menzionare la recentissima pronuncia del TAR Roma, n. 9384/2021, pubblicata giusto il 24 agosto scorso, nella quale oggetto della controversia era il concorso da 614 posti da Vice Ispettore riservato ai Sovrintendenti, bandito il 31 dicembre 2018. Sebbene il ricorrente avesse dichiarato una anzianità nella qualifica di Sovrintendente Capo conforme a quanto previsto dal D. L.vo 126 del 2018, entrato in vigore anteriormente alla pubblicazione del bando di concorso, la Commissione aveva invece tenuto conto della diversa, meno favorevole, decorrenza giuridica annotata nel foglio matricolare alla data della scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione.

Alla tesi sostenuta in causa dalla difesa erariale, che insisteva per l'apprezzamento della corretta attività della Commissione, l'adito TAR Roma ha, con motivazione tranciante, replicato che incombe sull'Amministrazione l'obbligo di aggiornare con diligenza e tempestività i dati dello stato matricolare "non potendo ricadere sul ricorrente la responsabilità del mancato aggiornamento da parte dell'Amministrazione".

È il caso di ricordare che questa tormentata procedura concorsuale aveva visto la pubblicazione di una prima graduatoria, poi annullata in via di autotutela per l'emersione di erronee valutazioni. E proprio nelle more della pubblicazione della nuova graduatoria, preso atto del fragoroso errore nel conteggio dei titoli di anzianità di qualche centinaio di concorrenti, i quali vantavano le medesime ragioni azionate in causa nel ricorso testé richiamato, avevamo cercato di interloquire con l'Amministrazione per cercare di far valere lo stesso principio poi declamato dal TAR di Roma, radicato nel buon senso prima ancora che nel diritto. Un tentativo risultato evidentemente dolorosamente vano.

Ma quel che più duole è dover prendere atto di come, nonostante i tutt'altro che isolati precedenti giurisprudenziali che si sono espressi nei medesimi termini, e nonostante ogni nuova procedura concorsuale dia origine ad ulteriore omologo contenzioso, non si colgono segnali che possano far presagire un mutamento di rotta per adeguare alle sferzanti critiche dei giudici amministrativi l'operato delle Commissioni concorsuali. Le quali, imperterriti, in virtù di una malintesa autonomia valutativa, continuano a riproporre questi schemi la cui illegittimità dovrebbe a questo punto non essere più revocabile in dubbio.

Il che, a nostro sommesso avviso, oltre a provocare ripercussioni sulla durata delle procedure concorsuali, non pare affatto corrispondere ai precetti che presidiano il buon agire della pubblica amministrazione.

E visto che siamo a parlare di attività interne al Dipartimento della P.S., che della correttezza e dell'imparzialità dovrebbe essere uno dei più pugnaci garanti, non vediamo come si possa ancora tergiversare di fronte all'evidenza di simili inquietanti aberrazioni.

Ciò premesso, conoscendo la Sua sensibilità quando si parla di problematiche che attengono al personale, siamo a richiedere un Suo autorevole e risolutivo intervento affinché le procedure di annotazione e tenuta dei fogli matricolari siano aggiornate e uniformi in tutti i nostri uffici.

Certi di un Suo personale interessamento alla vicenda evidenziata, l'occasione è propizia per inviare cordiali saluti e sensi di rinnovata stima”.

---

## Il Covid frena l'aumento del requisito legato all'aspettativa di vita

Secondo le stime INPS, fino al 2025 il requisito per la pensione di vecchiaia legato alle aspettative di vita non aumenterà.

A partire dal 2025 è previsto uno nuovo scatto di due mesi, comunque inferiori a tre mesi previsti nello scenario pre-Covid, con un recupero solo a partire dal 2026, anno in cui gli scatti legati alle aspettative di vita saranno invece superiori al previsto.

Diversa è invece la previsione per chi si ritira con la pensione anticipata, perché gli scatti legati alle aspettative di vita sono già bloccati fino al 2026 e l'effetto Covid produce un aumento dell'età contributiva necessaria per andare in pensione dal 2027, quando ci vorranno 43 anni e un mese (contro i 43 anni previsti prima del Covid).

I calcoli e le stime sono inseriti nella Relazione Annuale appena presentata dall'Istituto previdenziale.

Lo scenario è il seguente: in base alla normativa attuale, il prossimo incremento dell'età pensionabile legato alle speranze di vita è previsto nel 2023. Lo stesso dovrà essere calcolato come media della differenza della speranza di vita a 65 anni del 2019 rispetto a quella del 2017 (dato già acquisito) e dell'analoga differenza del 2020 rispetto al 2018. I dati ISTAT mostrano la brusca frenata della speranza di vita a 65 anni registrata nel 2020 a causa della pandemia, ma nel 2021 riprende a salire e, a partire dal 2022, i dati precedenti e successivi a quelli del picco della pandemia da Coronavirus tornano sovrapponibili (quindi, si annulla l'effetto Covid). Questo andamento determina una diversa progressione degli scatti, rispetto a In base ai calcoli INPS, non ci saranno più scatti legati alla speranza di vita per la pensione di vecchiaia fino al 2024. In pratica, quindi, per i prossimi tre anni l'età per la pensione di vecchiaia continuerà a essere pari a quella attuale. Riprenderà poi a salire nel 2025, con uno scatto di due mesi (in luogo dei tre ipotizzabili in uno scenario pre Covid). Dal 2027 la proporzione si inverte, con quattro scatti di tre mesi ogni due anni fino al 2033. In ogni caso, però, visto il blocco degli scatti fino al 2025, l'età resta più bassa di quella prevista nello scenario pre-Covid fino al 2033.

Il divario con i requisiti pre Covid è dunque di tre mesi per il biennio 2023-24, si amplia a quattro mesi nel biennio 2025-26 per poi ridursi gradualmente fino a esaurirsi con l'incremento del 2033. Le stime mostrano come la pensione di vecchiaia salirà di:

- due mesi nel 2025,
- cinque mesi nel 2027,
- 8 mesi nel 2029,
- 1 anno e 1 mese nel 2031.

E' invece opposto l'andamento della pensione anticipata per effetto del blocco delle aspettative di vita fino al 2026 già previsto dall'articolo 15 del dl 4/2019. In pratica, da quando riprenderanno gli scatti dal 2027, saranno più alti di quelli precedentemente previsti. Al 2035, il requisito per la pensione anticipata sarà di quattro mesi più alto rispetto a quello previsto nello scenario pre-Covid: ci vorranno 44 anni di contributi contro i precedenti 43 anni e otto mesi.

E' previsto un impatto anche sui coefficienti di trasformazione, in base ai quali si calcola la pensione. La prossima revisione, prevista a metà del 2022, e che stabilirà i coefficienti validi per gli anni 2023 e 2024, sarà basata sulla mortalità del 2020, come visto pesantemente condizionata dalla pandemia. Molto in sintesi, il

coefficiente 2023 sarà pari a quello del 2013 mentre quello 2025, calcolato sulla mortalità 2022, Questi dati ripropongono le questioni legate ai livelli e alla periodica revisione dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo in rendita pensionistica, mettendo in luce l'incoerenza del legame con l'anno di pensionamento e non quello di nascita, poiché a parità di coefficienti e di età di pensionamento, i cittadini con le pensioni più basse e che vivono meno a lungo finanziano i cittadini con le pensioni più alte che vivono più a lungo.

#### **Legittima la sospensione senza retribuzione per la lavoratrice che non vuole vaccinarsi**

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 18441/2021 ha rigettato il ricorso di una lavoratrice contro il provvedimento di sospensione dal lavoro senza retribuzione irrogato per il rifiuto a sottoporsi alla vaccinazione contro la SARS Cov.

Secondo il Tribunale il prestatore di lavoro deve collaborare con il datore all'obbligo garantire la sicurezza del posto di lavoro e la salute di colleghi e clienti.

Giustificata quindi non solo la sospensione dalle mansioni, ma anche dalla retribuzione, visto che il datore può rifiutare legittimamente le prestazioni vietate dal medico competente e non retribuirle.

La vicenda di fatto ha riguardato una lavoratrice che impugnando il provvedimento di sospensione, giustificava il proprio rifiuto a sottoporsi alla vaccinazione per il Covid19 con il fatto di essere stata sottoposta a visita dal medico competente, il quale l'aveva dichiarata "idonea con limitazioni" a svolgere le sue mansioni lavorative, a causa della sua difficoltà a sollevare carichi superiori ai sette chilogrammi per problemi alla schiena.

Il Giudice adito ha osservato che contrariamente a quanto affermato dalla stessa, il provvedimento del datore appariva comunque motivato dalla parziale inidoneità della dipendente alle mansioni a cui era addetta, nel pieno rispetto di quanto sancisce l'articolo 2087 c.c, il quale dispone che: "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro", anche da agenti di rischio esterni compreso il Covid-19 che la direttiva 2020/739 del 3 giugno 2020 include tra gli agenti biologici da cui è obbligatoria la protezione anche negli ambienti di lavoro.

Inoltre, lo stesso Tribunale ha richiamato la recente ordinanza del 19 maggio 2021 del Tribunale di Modena, precisando che la stessa, nel richiamare l'art. 20 del Dlgs n.81/2008, ha messo in evidenza che le azioni od omissioni del lavoratore producono effetti anche sulla salute delle persone presenti sul posto di lavoro e che è dovere degli stessi collaborare con il datore, osservare e far osservare le istruzioni da questo impartire a tutela della sicurezza e della salute.

I Giudice del Lavoro segnala infine che la sentenza già menzionata del Tribunale di Modena ha sottolineato anche che: "la protezione e la salvaguardia della salute dell'utenza rientra nell'oggetto della prestazione esigibile". Per tali motivi, nel momento in cui il lavoratore adduce un rifiuto ingiustificato, la prestazione lavorativa risulta inutile e irricevibile da parte del datore perché non è in grado di soddisfare il suo interesse come previsto dal contratto di lavoro.

Per quanto riguarda poi la contestazione relativa alla sospensione della retribuzione il Tribunale di Roma, richiamando la sentenza n. 6750/2015 del Tribunale di Verona e la Cassazione n. 7619/1995 ha fatto presente che "se le prestazioni lavorative sono vietate dalle prescrizioni del medico competente con conseguente legittimità del rifiuto datoriale di riceverle, il datore non è tenuto al pagamento della retribuzione."

In conclusione, il diritto alla libertà di autodeterminazione deve essere bilanciato con altri diritti di rilievo costituzionale come la salute dei clienti, degli altri dipendenti e il principio di libera iniziativa economica fissato dall'articolo 41 della Costituzione.

---

#### **Assistenti Capo già frequentatori del 154° corso Allievi Agenti.**

**Attribuzione della denominazione di Coordinatore con penalizzante ritardo provocato dalla mancata armonizzazione degli effetti del D. L.vo 95/2017 e del D. L.vo 172/2019.**

**Richiesta intervento per sanare la sperequazione.**

Si riporta il testo della nota inviata dalla Segreteria Nazionale il 31 agosto 2021 al Capo della Polizia Pref. Lamberto GIANNINI

““sapevamo bene che la revisione ordinamentale del 2017, da noi fortemente voluta e sostenuta, avrebbe avuto bisogno di successivi momenti di assestamento, dovuti alla difficoltà di coordinamento nel passaggio dalla vecchia alla nuova architettura dei ruoli e delle carriere.

Ed avevamo, appunto, insistito, anche in forza delle pregresse esperienze, affinché la legge delega contenesse già in origine la previsione di futuri percorsi normativi destinati a correggere le disarmonie emerse in fase di prima concreta applicazione dell'articolato di quello che sarebbe poi stato il testo definitivo del D. L.vo 95/2017.

Il Siulp, che si è impegnato in un serio confronto con l'esecutivo e con la Struttura di Missione, attività che ha consentito da un lato il reperimento di consistenti finanziamenti in corso d'opera, e dall'altro il notevole

miglioramento delle prime irricevibili proposte di riforma, ha da sempre chiesto che il Riordino delle carriere rispondesse all'esigenza di offrire nuove opportunità alle nuove generazioni, riconoscendo in pari tempo adeguate compensazioni a chi già aveva maturato un consolidato percorso professionale.

Il punto più delicato di questo difficile bilanciamento è stata la elaborazione di un sistema che assicurasse il recupero delle riduzioni delle permanenze nelle qualifiche, previste dal nuovo regime, a chi già aveva una anzianità di servizio tale da non potersi giovare dei nuovi, e più favorevoli, paradigmi di progressione. Ovvero la corresponsione di un indennizzo una tantum per chi comunque aveva raggiunto il livello apicale del ruolo, e non avrebbe quindi avuto occasioni utili per accedere a queste riduzioni.

Criteri che, negli incontri con la Struttura di Missione, sono stati illustrati alle rappresentanze sindacali in termini generali, non essendo mai stata messa a disposizione delle medesime una stesura dell'articolato normativo in via di definizione. Ed in ognuna di queste riunioni, giova ricordarlo, è sempre stato garantito che l'impianto normativo era stato strutturato in modo tale da ottenere il massimo equilibrio tra le diverse posizioni all'interno dei medesimi ruoli.

Come noto l'approvazione del Riordino, portato dal D. L.vo 95 del 2017, ha preceduto di alcuni mesi la sua effettiva entrata in vigore. Nelle more della quale, potendo finalmente procedere ad una analitica disamina della legge, avevamo individuato alcune criticità, puntualmente segnalate nella fase interlocutoria prodromica alla stesura del primo e del secondo correttivo.

La non semplice lettura della parte riguardante le compensazioni delle riduzioni di permanenza introdotte dalla novella aveva in noi indotto alcune perplessità. Alle quali, per quel che qui più interessa, è sempre stato ribadito dall'Amministrazione che, tranne quanti già avevano raggiunto – e superato – la posizione apicale del ruolo, e per i quali sarebbe stata riconosciuta l'una tantum, lo sviluppo della carriera avrebbe avuto la medesima durata per tutto il restante personale.

Oggi, con la notifica dei rispettivi decreti, scopriamo invece che, a causa di un difetto di coordinamento tra il D. L.vo 95 del 2017 e quello del c.d. Secondo correttivo (D. L.vo 172/2019), il personale del 154° Corso Allievi Agenti, assunto in data 2 ottobre 2000, che all'atto dell'entrata in vigore del Riordino già aveva maturato l'anzianità utile per la promozione ad Assistente Capo, in luogo dei 19 anni previsti a regime per l'attribuzione della denominazione di coordinatore ne impiegherà 20. E questo perché hanno potuto avvalersi solo in parte degli effetti del D. L.vo 95/2017, nella parte in cui aveva previsto per i già Assistenti Capo l'anticipo di un anno nella corresponsione dello scatto parametrale dei +5 anni.

Non hanno infatti potuto beneficiare anche della riduzione di un anno per l'attribuzione della denominazione di Coordinatore perché, nel frattempo, ha avuto corso il D. L.vo 172 del 2019, che ha da un lato ridotto da 8 a 5 gli anni per l'attribuzione della denominazione in menzione, ma ha, al contempo, stabilito che potessero ottenere la denominazione di Coordinatore decorrente dal 1° gennaio 2020 solamente gli Assistenti Capo che a quella data avevano maturato una anzianità pari o superiore ai 5 anni nella qualifica.

In altri termini, de iure condito, la compensazione riconosciuta ai suddetti incolpevoli colleghi è pari all'anticipazione di un anno e quella di mezzo punto di parametro (da 116,50 a 117), quindi pochi spiccioli, quando invece avrebbero dovuto, per coerenza e logica, essere già inquadrati Coordinatori con la medesima decorrenza degli effetti del correttivo, ossia dal 1° gennaio 2020.

E la stessa sorte del 154° Corso dovrebbe toccare, secondo quella che ci è parsa essere una conclusione a rime obbligate, anche agli operatori assunti negli anni 2001, 2002 e parte del 2003. Tutti quelli cioè che, all'atto dell'entrata in vigore del D. L.vo 95/2017, già avevano maturato i 15 anni di anzianità utili per possedere la qualifica di Assistente Capo.

Quello che si fatica a comprendere è la ragione per la quale non sia stata replicata la medesima impostazione utilizzata per il Ruolo dei Sovrintendenti, ove infatti, a fronte della riduzione da 5 a 4 anni per la promozione da Vice Sovrintendente a Sovrintendente, si è previsto che chi, alla data del 1° gennaio 2020, era in possesso, rispettivamente, della qualifica di Sovrintendente, o di Sovrintendente Capo, otterrà, rispettivamente, la riduzione di un anno per la promozione a Sovrintendente Capo o, per i già Sovrintendenti Capo, alla denominazione di Coordinatore.

Siamo quindi dell'avviso che, per non tradire le legittime aspettative del personale interessato, e non di meno per il debito morale che grava sull'Amministrazione per aver, da sempre, garantito che questi scompensi non si sarebbero più verificati, l'ingiusto differimento in narrativa dovrà trovare una sanatoria attraverso gli spazi da individuare in un prossimo idoneo veicolo normativo.

Attesa la delicatezza della materia, sicuramente foriera di contenziosi che potrebbero anche incidere sui rapporti sindacali e le corrette relazioni tra Amministrazione e sindacato, le legittime aspettative del personale e l'esigua spesa occorrente per sanare questa sperequazione, auspiciamo un tempestivo e autorevole intervento del Dipartimento finalizzato a trovare l'idoneo mezzo normativo per risolvere la problematica evidenziata.

Conoscendo la Sua sensibilità sulle questioni che attengono al personale e la determinazione con cui quotidianamente si impegna a difesa dei suoi diritti, si resta in attesa di un cortese urgente riscontro cogliendo l'occasione per inviare cordiali saluti e rinnovare sentimenti di elevata stima””.

---

**tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 35/2021 del 4 Settembre 2021**

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it  
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123